

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 59 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

Art. 2

Competenza amministrativa

I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente articolo 1 sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle Associazioni sindacali provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione di cui all' articolo 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981, i Sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.